

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022 - 2024
redatta ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011

Caratteristiche dell'Ente

La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica sottoposto al controllo dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana. E' un consorzio misto pubblico-privato tra Regione Sicilia, Amministrazioni Provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo, Siracusa, Trapani, Comune di Caltagirone, Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa.

La sede amministrativa ed i laboratori si trovano ubicati in Caltagirone (CT), Frazione Borgo S. Pietro, Via Sirio, 1. La sede per la sperimentazione di campo è l'azienda agricola ubicata in contrada Vaccarizzo - Cava Imboscata, borgo S. Pietro, Frazione di Caltagirone.

La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia è stata costituita il 12/08/1927 con Regio Decreto n. 2034 e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Nel 1974 si è avuto il subingresso della Regione Siciliana allo Stato con L.R. n.33 del 01/08/74.

Lo Statuto è stato rivisto ed aggiornato nel 2016, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 09 agosto 2016, con delibera di giunta regionale n. 126 del 15 marzo 2017 e con Decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea D.A. 20/GAB del 17 Marzo 2017.

Scopi Istituzionali

La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia si prefigge i seguenti scopi (art. 3 dello Statuto):

- a. Contribuire mediante ricerca scientifica applicata e/o di base e sperimentazione agraria al miglioramento genetico del frumento duro, delle leguminose da foraggio e da granella e di altre colture erbacee con la costituzione di nuove varietà altamente produttive con caratteristiche di pregio.
- b. Contribuire alla messa a punto di tecniche agronomiche rispondenti ai più moderni dettami agronomici nel rispetto dell'ecosistema in cui si opera, con particolare attenzione alle esigenze dei climi caldo-aridi.
- c. Contribuire al miglioramento della conservazione, utilizzazione e trasformazione dei prodotti di cui sopra.
- d. Curare la selezione, produzione e commercializzazione di sementi pregiate in relazione anche alle caratteristiche climatiche ed agronomiche della Sicilia.
- e. Promuovere ogni attività connesse con l'incentivazione della produzione e trasformazione dei prodotti sopra esemplificati
- f. Favorire la diffusione dei risultati di ricerca, anche per finalità culturali e didattiche, attraverso pubblicazioni, riunioni, simposi, conferenze, corsi ed ogni altra attività utile
- g. Concorrere alla formazione di personale scientifico e tecnico italiano e straniero mediante borse di studio, dottorati di ricerca ed altre attività finalizzate a telescopio.
- h. Provvedere alla conservazione e mantenimento di germoplasma di specie mediterranee.

Il documento contabile contenente i dati previsionali relativi all'attività finanziaria che sarà svolta dalla Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia di Caltagirone nell'anno 2016 è un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa. Infatti, in esso, sono trascritte le entrate e le spese che si prevede saranno rispettivamente accertate ed impegnate, nonché quelle che saranno rispettivamente riscosse e pagate. Esso, oltre a mettere in rilievo le risultanze di cassa presunte all'inizio dell'esercizio, registra i presunti residui, sia attivi che passivi, provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti.

Lo schema è redatto in ottemperanza a quanto dettato dal D. Lgs. n. 118/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Il documento contabile è stato redatto in osservanza dei **principi contabili generali** previsti dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 così come richiamato dall'art. 3, comma 1 dello stesso decreto e dei quali brevemente si ricordano in questa nota integrativa.

1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del *true and fair view* che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in

esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni

preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli

elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.

L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari. Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto

nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza).

Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve

essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica.

L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di

rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

È prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 è stato redatto in conformità alle disposizioni legislative previste dal D. Lgs. n. 118/2011.

Esso si compone delle previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato (2022) e le previsioni di competenza degli esercizi successivi (2022 e 2023) ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del relativo decreto. Comprende, altresì, il bilancio finanziario gestionale ed i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio, ed i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
- h) la nota integrativa;
- i) i diversi prospetti dimostrativi di rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dalla legislazione regionale e nazionale in materia di monitoraggio e contenimento della spesa pubblica.

Nello specifico, il bilancio finanziario gestionale è stato redatto suddividendo le:

- **ENTRATE** in **Titoli**, secondo la provenienza delle entrate, **Tipologie** secondo la loro natura, **Categorie** e **Capitoli**;

- **SPESE** in **Missioni** e **Programmi**, che evidenziano le finalità della spesa ai fini del perseguimento degli obiettivi dell'Ente, in **Titoli**, **Macroaggregati** (secondo la natura economica della spesa) e **Capitoli**.

Si rappresenta di seguito il **bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024**

ENTRATE

L'ammontare complessivo delle **entrate** che si prevede saranno accertate è di:

- € **316.289,80** per l'esercizio 2022
- € **307.426,66** per l'esercizio 2023
- € **307.426,66** per l'esercizio 2024

ed è così ripartito :

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2	101	101		Trasferimenti correnti da Amministra	186473,44	186473,44	186473,44	
2	101	101	1.0	Trasferimenti correnti da Regioni e Pro	163163,44	163163,44	163163,44	
2	101	101	8.0	Trasferimenti correnti da altre amminist	10310	10310	10310	
2	101	101	22.0	Trasferimenti correnti da altre Amm.ni	13000	13000	13000	
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministra	0	0	0	
2	101	102	805.0	Contributo Progetto Accordo di collabo	0	0	0	
2	101	102	806.0	CONSERVAZIONE DELLE RISORSE	0	0	0	
2	101	102	807.0	INVESTIMENTI PER LA CONSERVAZ	0	0	0	
					186473,44	186473,44	186473,44	
2	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2	105	501		Trasferimenti correnti dall'Unione Eu	0	0	0	
2	105	501	808.0	ATTO DI CONCESSIONE N. 7 DEL 18	0	0	0	
					0	0	0	
					186473,44	186473,44	186473,44	
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3	100	100		Vendita di beni	15000	15000	15000	
3	100	100	61.0	Proventi dalla vendita di flora e fauna	15000	15000	15000	
3	100	100	71.0	Proventi dalla vendita di beni n.a.c.	0	0	0	
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazio	29000	29000	29000	
3	100	200	62.0	Proventi da autorizzazioni	25000	25000	25000	
3	100	200	65.0	Proventi da servizi n.a.c.	4000	4000	4000	
					44000	44000	44000	
3	300	Interessi attivi						
3	300	300		Altri interessi attivi	5	5	5	
3	300	300	51.0	Interessi attivi da depositi bancari o po	5	5	5	
					5	5	5	
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti						
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.	5000	5000	5000	
3	500	9900	41.0	Altre entrate correnti n.a.c.	5000	5000	5000	
3	500	9900	92.0	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0	0	0	
3	500	9900	94.0	Altri rimborsi	0	0	0	
3	500	9900	95.0	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0	0	0	
					5000	5000	5000	
					49005	49005	49005	
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
9	100	Entrate per partite di giro						
9	100	100		Altre ritenute	56100	56100	56100	
9	100	100	231.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dip	31000	31000	31000	
9	100	100	233.0	Ritenute previd.li e ass.li su redditi da l	15000	15000	15000	
9	100	100	235.0	Altre ritenute al personale dip. per c/ter	100	100	100	
9	100	100	237.0	I.V.A IN ENTRATA	10000	10000	10000	
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipende	15,7	15,7	15,7	
9	100	200	231.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dip	0	0	0	
9	100	200	233.1	Ritenute previd.li e ass.li su redditi da l	0	0	0	
9	100	200	235.1	Altre ritenute al personale dip. per c/ter	15,7	15,7	15,7	
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomi	12000	12000	12000	
9	100	300	232.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro aut	12000	12000	12000	
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro	3832,52	3832,52	3832,52	
9	100	9900	236.0	Rimborso di fondi economici e carte az	2000	2000	2000	
9	100	9900	240.0	Partite di giro diverse	1832,52	1832,52	1832,52	
					71948,22	71948,22	71948,22	
					71948,22	71948,22	71948,22	
RIEPILOGO PER TITOLI								
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				0	0	0	
2	TRASFERIMENTI CORRENTI				186473,44	186473,44	186473,44	
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				49005	49005	49005	
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				0	0	0	
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				0	0	0	
6	ACCENSIONE DI PRESTITI				0	0	0	
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE				0	0	0	
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				71948,22	71948,22	71948,22	
TOTALE TITOLI					307426,66	307426,66	307426,66	

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2021, pari ad € **362.440,97** vengono elencati, dettagliatamente, nell'apposito elenco allegato dei residui.

PREVISIONE DI CASSA E RELATIVO FONDO INIZIALE

La previsione di cassa rileva un ammontare complessivo di riscossioni pari a € **744.943,06** comprensivo del **fondi iniziale di cassa** di € **75.075,43** rappresenta la disponibilità finanziaria con cui si potrà far fronte ai pagamenti delle spese sotto descritte.

SPESE

L'ammontare complessivo delle **spese** che si prevede saranno impegnate è di:

- € **316.289,80** per l'esercizio 2022
- € **307.426,66** per l'esercizio 2023
- € **307.426,66** per l'esercizio

2024 ed è così ripartito :

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2022, pari ad € **425.565,86** sono elencati dettagliatamente nell'elenco dei residui presunti.

PREVISIONE DI CASSA

La previsione di cassa rileva un ammontare complessivo di pagamenti pari a € 350.927,55 e un ammontare di incassi pari a € 744.943,06 rilevando un fondo cassa finale presunto di € 394.015,51.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE: € 11.950,54

Si specifica che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 risulta essere pari ad € 11.950,54 così come esposto nell'apposito prospetto, previsto dall'allegato 9 a).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - (ALLEGATO 9A)

La tabella espone il **risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021**, pari ad - € **16.081,09**, l'importo delle entrate già accertate per l'esercizio 2021, pari ad € 626.004,71 e delle spese già impegnate pari ad € 599.547,91 e il totale della parte accantonata pari ad € 3.087,40. La somma algebrica dei superiori importi determinano il **risultato di amministrazione del 2021 pari ad € 8.863,14** scaturente dal Rendiconto 2021 già approvato dall'Ente. Questo avanzo è stato iscritto e applicato come posta a se stante, nelle entrate, di questo bilancio di previsione.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - (ALLEGATO 9B)

Il prospetto evidenzia che il Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio finanziario 2022 risulta pari ad € 0,00, poiché, non vi sono spese dell'esercizio corrente e dei due successivi che utilizzano la copertura costituita con il suddetto Fondo. Non vi sono entrate vincolate non ancora spese, ovvero in assenza dei correlati impegni, imputati agli esercizi successivi; non vi sono spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali: non vi sono entrate vincolate destinate a dare copertura a spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l'entrata è accertata e imputata.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - (ALLEGATO 9C)

Il computo dell'importo dell'accantonamento è stato eseguito in ossequio alle disposizioni previste dagli artt. 42 e 46 del D. Lgs. n. 118/2011, che a sua volta rinviano in maniera più dettagliata al punto 9.9 dell'Allegato 4/1 e al punto 3.3 dell'Allegato 4/2.

Ancora più nello specifico, è stato elaborato un prospetto per la determinazione della media aritmetica degli incassi e degli accertamenti relativi al triennio precedente; la ricostruzione in maniera analitica ha preso a riferimento i singoli capitoli delle entrate extratributarie del Titolo 3 - Tipologia 100 e 300 in quanto gli stessi si contraddistinguono per la loro natura di entrate commerciali da soggetti privati.

Tale prospetto, che si allega a questa nota integrativa, è stato redatto in ossequio alle istruzioni impartite dalla circolare n. 17/2014 della Ragioneria Generale della Regione – Assessorato Regionale dell'Economia (paragrafo 1.5) e dall'Appendice Tecnica – Esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed evidenzia la non necessità di prevedere fondo crediti di dubbia esigibilità anche se in via prudenziale è già stato determinato in sede di rendiconto 2021 come evidenziato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (All. 9a).

Per i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche non sono stati calcolati importi da destinare ad accantonamento.

L'Ente non rientrando tra i soggetti giuridici a fiscalità impositiva attiva (ente non impositore di tasse e

tributi) non annovera tra le entrate, tributi di dubbia esazione.

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

Il quadro riassuntivo generale raggruppa le voci di bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e per i due successivi (2023 e 2024) per la competenza; per la cassa, solo per l'esercizio finanziario corrente; i totali generali evidenziano il perfetto equilibrio fra entrate e spese.

PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio evidenzia che per ciascun esercizio finanziario del triennio 2022-2024 **è stato rispettato l'equilibrio sia per la parte corrente che per la parte in c/capitale.**

Nello specifico, il totale delle entrate di parte corrente riguardante i titoli 1, 2 e 3 pareggia con l'importo dei titoli di spesa 1, 2 e 4.

Riepilogando, nel presente documento, ai sensi dell'**art. 11, comma 5** del D. Lgs. n. 118/2011, si specifica inoltre che:

- a) sono stati indicati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, siccome risultano costituiti;
- b) sono rilevate quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente siccome costituiti;
- c) non sono rilevati utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente perché inesistenti;
- d) non risultano interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) non si rilevano stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato perché inesistente;
- f) non si rilevano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) non risultano oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'Ente non controlla o partecipa enti ed organismi strumentali;
- i) l'Ente non possiede partecipazioni in altri enti e società;
- j) le altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio si rappresentano qui di seguito.**

ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

FONDI DI RISERVA ex art. 48 D. Dlgs. N. 118/11

Nel presente bilancio di previsione, nella parte corrente, sono iscritti:

- a) il **fondo di riserva per spese obbligatorie**, (art. 48, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 118/11), dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
- b) il **fondo di riserva per spese impreviste** (art. 48, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 118/11) per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
- c) il **fondo di riserva di cassa** (art. 48, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 118/11).

L'ammontare complessivo dei **fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste**, non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle uscite correnti.

Nello specifico si ha:

capitolo	denominazione	esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023
201	Fondo riserva spese obbligatorie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
203	Fondo riserva spese impreviste	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Totale (a)	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Totale spesa parte corrente (b)	244.341,58	235.478,44	235.478,44
	rapporto percentuale (a / b) * 100	1,35	1,40	1,40

Fondo di riserva di cassa

Nel bilancio di previsione è, altresì, iscritto un **fondo di riserva di cassa** di importo **non inferiore allo 0,20 per cento** e non superiore a un dodicesimo in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare disposta in bilancio. Nello specifico si ha:

capitolo	denominazione	esercizio 2020
202	Fondo riserva di cassa (a)	750,00
	Totale spese finali - stanziamenti di cassa (b)	350.927,55
	rapporto percentuale (a / b) * 100	0,21%
	1/12 del totale spese finali - stanziamenti di cassa	18.019,03

FONDO MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA CONTABILE D. LGS. N. 118/2011.

EX ART. 3, COMMA 4 L.R. N. 8/2017 (CIRCOLARE N. 9 DEL 31.05.2017)

Il bilancio di previsione in ossequio al disposto normativo dell'art. 3, comma della L.R. n. 8/2017 riporta tra i fondi della missione 20 il nuovo capitolo costituito quale accantonamento al fondo per il miglioramento dei controlli interni, nella misura dell'1% delle corrispondenti previsioni di spesa del bilancio regionale destinato all'Ente beneficiario. Poiché l'assegnazione prevista per gli anni 2022, risulta pari ad € 163.163,44, ad € 1.700,00, in via prudenziale superiore alla misura prevista.

ALTRI FONDI

FONDO TFR

Per il personale direttamente dipendente (n. 3 risorse umane), questo Ente procede all'accantonamento delle quote annuali del T.F.R. mediante la sottoscrizione di un prodotto assicurativo collettivo TFR su Fondo patrimoniale Allianz S.p.A. avente n. 923694.

Il T.F.R. storicamente maturato alla data del 31 Dicembre 2021 dal personale dipendente di questo Ente ammonta a complessivi € 101.580,11.

L'importo di spesa previsto per l'accantonamento relativo al presente esercizio ed ai n. 2 successivi ammonta ad € 2.500,00 per ciascuna annualità e risulta esposto nella Missione 1 al capitolo 081 per tutti i n. 3 dipendenti dell'Ente.

Si segnala che il Fondo TFR complessivo sarà evidenziato nelle scritture patrimoniali allegati al rendiconto annuale.

FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI

I rinnovi contrattuali che interessano i n. 3 dipendenti risultano tutti decorrenti dall'esercizio finanziario 2018 e, pertanto, prevedendo la spesa in c/competenza non ricorrono le condizioni per accantonare ulteriori somme ad un apposito fondo.

FONDO RISCHI SPESE LEGALI

In via del tutto prudenziale è stato istituito, altresì, un fondo per eventuali maggiori esborsi derivanti da spese legali per i contenziosi che l'Ente ha attualmente in essere; l'importo già accantonato nell'esercizio finanziario 2021 ammonta ad € 1.200,00, per l'esercizio 2022 saranno accantonati ulteriori € 1.200,00; per le n. 2 annualità successive 2022 e 2023 sono stati previsti ulteriori accantonamenti di rispettivi € 1.200,00.

INFORMAZIONI SUI VINCOLI E LIMITAZIONI ALLA SPESA

PATTO DI STABILITA' REGIONALE

Il bilancio di previsione, riporta fra gli allegati i prospetti riepilogativi rappresentanti le condizioni del rispetto del patto di stabilità regionale di cui all'**art. 16 della L.R. n. 11/2010**.

Nello specifico, detti prospetti, elaborati con l'utilizzo del software messo a disposizione dalla Ragioneria Generale della Regione, riepilogano rispettivamente il **saldo finanziario di parte corrente di competenza e di cassa** e le **spese del personale** determinati secondo i dettami previsti a sua volta dalle circolari esplicative dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 19 del 2010 e nn. 3 e 10 del 2012.

Il primo prospetto fa rilevare come il limite "Altre spese correnti" e "Spese del Personale" è stato rispettato e, pertanto, è stato raggiunto il vincolo imposto.

Il secondo prospetto fa rilevare come il limite "Altre spese correnti" è stato rispettato mentre il limite "Spese del Personale" non è stato rispettato e, pertanto, non è stato raggiunto il vincolo imposto.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA

Il bilancio di previsione riporta in dettaglio i prospetti richiesti dalla circolare n.6 del 10/03/2020 della Regione Siciliana sulla verifica del rispetto dei vincoli di spesa imposti, nel corso degli anni, agli Enti e Organismi regionali.

Le schede sono state aggiornate con le norme di nuova produzione, depurate dalle norme soggette a scadenza al termine dell'esercizio finanziario 2021.